

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 03/11/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/03/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso di € 974,60, calcolati secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni in favore dell'intermediario finanziario e di istruttoria;
- il rimborso di € 143,07 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti *up-front* a riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
- la refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa;
- gli interessi legali dalla data del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, rilevando:

- in via preliminare, che a far data dal 28/02/2019 la gestione dei ricorsi presentati nei propri confronti è stata esternalizzata alla capogruppo la quale ha inviato le controdeduzioni relative al ricorso in oggetto;
- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l'attività del mediatore creditizio intervenuto ai fini della conclusione del contratto (produce in atti fattura emessa dalla società mediatrice, nonché la contabile del bonifico disposto in suo favore);
- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, poiché si riferiscono all'attività di pre-analisi nell'ambito della quale la banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la concessione del prestito;
- che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up-front*;
- che il d.l. n. 104/2023 (convertito in l. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021, introducendo il richiamo alle "*pronunce*" della CGUE, quindi non solo la sentenza dell'11/09/2019, ma anche la sentenza resa in data 09/02/2023, e facendo salve le norme civilistiche che attendono all'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e all'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo *up-front*;
- la perdurante vigenza dell'art. 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950 quale disciplina speciale regolante la materia e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia ivi richiamate, secondo cui possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi *recurring*, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- l'inesistenza di somme da restituire al cliente a titolo di rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata;
- la non rimborsabilità delle commissioni di estinzione anticipata, in quanto calcolate conformemente alle condizioni contrattuali e all'art. 125-*sexies* T.U.B. e connesse al recupero dei costi derivanti dall'estinzione anticipata del finanziamento; aggiunge che il ricorrente non specifica i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di estinzione anticipata, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo;
- la non retrocedibilità delle spese di assistenza difensive.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso tenuto conto di quanto già rimborsato a titolo di interessi corrispettivi;
- in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato alla cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 07/03/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "*Sostegni-bis*" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantaquattresima rata, come desumibile dal relativo conteggio estintivo, dividendo l'ammontare delle rate scadute al mese di competenza del conteggio e l'importo della singola rata.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la

conformità alla sentenza “Lexitor”; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]”*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce come sostituto d’imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall’altro lato la fattispecie dell’estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l’art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *“non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)”* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria ed alle commissioni di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (e tanto in ossequio all’orientamento di questo Collegio: cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 5458/2025, 805/2024 e 5808/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	54
rate residue		66

TAN	▶	8.19%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55.00%
- in proporzione alla quota interessi	34.00%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
	comm. di intermediazione (up front)	€ 972.00	€ 534.60	€ 330.46		▼	€ 330.46
	spese di istruttoria (up front)	€ 800.00	€ 440.00	€ 271.99			€ 271.99
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	...		€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 602
interessi legali							1

Si precisa che nel prospetto non sono stati inseriti gli onerari erariali (per € 16,00), seppur richiesti dal ricorrente, alla luce dell'orientamento condiviso dai Collegi in materia (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 8216/2023 e 1573/2023) e dell'entrata in vigore dell'art. 27 d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136.

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di € 143,07 a titolo di commissione di estinzione anticipata, affermando che *"l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non allegghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento"* e non contestando pertanto un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, si rammenta che il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Nella successiva decisione n. 11679/2021, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che *"l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"*. Ebbene il c.d. *"importo rimborsato in anticipo"* – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – è superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

In ogni caso l'intermediario ha sostenuto che non residuano rate pervenute successivamente all'estinzione del finanziamento da restituire all'odierno ricorrente.

Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, ha rinunciato alle repliche.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *"evidenze documentali da cui possa evincersi la*



rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità” (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 602,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI